

21 FEB 2015

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI COMUNALI

Prot. N. 701 Cat.

21 FEB 2015
10015

Art. 1



ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Le Commissioni Comunali sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico amministrativa del Comune e hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie loro assegnate.
2. Il compito delle Commissioni Comunali è quello della ricerca, dello studio, della proposta, della collaborazione con la Giunta e il Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, hanno il diritto di ottenere notizie e informazioni dalla Giunta Comunale e dagli Enti e Aziende coinvolti nei vari procedimenti, nel rispetto della normativa sulla privacy.
4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, nonché del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, senza diritto di voto. Ogni commissione può promuovere consultazioni con esperti al fine di garantire la massima competenza nelle decisioni da assumere. I dipendenti comunali e i consulenti che partecipano alla commissione non percepiscono alcun compenso né rimborso spese.

Art. 2

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA

1. Le Commissioni, a eccezione di quelle dotate di un proprio Regolamento, saranno composte sempre da 5 membri, due dei quali espressi dalla minoranza consiliare, se presente. Nella prima adunanza, convocata dal Sindaco, prima di decidere su ogni altra questione, eleggeranno, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Segretario. Possono far parte delle commissioni tutti coloro che siano in possesso dei diritti civili e politici e anche i Consiglieri Comunali. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso né rimborso spese.
2. I membri delle Commissioni Comunali sono nominati con provvedimento della Giunta comunale previa comunicazione dei nominativi da parte dei capigruppo consiliari, quale espressione dei rispettivi gruppi. Essi durano in carica lo stesso periodo del Consiglio Comunale e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento dello stesso.
3. Le dimissioni da componente della Commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al Presidente, nonché al Sindaco per l'eventuale surroga. I componenti della Commissione decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Nuovi componenti dovranno essere nominati in sostituzione di quelli dimissionari o decaduti.



Art. 3
FUNZIONAMENTO

1. Ogni Commissione esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente il quale
 - convoca la Commissione
 - illustra gli argomenti in discussione e coordina i lavori
 - modera il dibattito
 - garantisce i collegamenti con la Giunta Comunale.In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano.
2. I lavori delle Commissioni non sono pubblici.
La convocazione ha luogo quando se ne ravvisi la necessità e viene disposta dal Presidente. Può essere anche richiesta da 1/3 dei componenti.
La convocazione è effettuata mediante recapito ai componenti di avviso scritto, e-mail o SMS (se concordati) contenenti:
 - data, ora e luogo della seduta
 - ordine del giorno dei lavoriIl recapito dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.
Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa anche al Sindaco, il quale è tenuto a fornire la documentazione relativa agli argomenti da trattare, attraverso l'ufficio di segreteria.
Le sedute delle Commissioni non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei componenti.
L'approvazione delle singole proposte avviene a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il verbale dell'adunanza, redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione, viene approvato seduta stante oppure nella seduta immediatamente successiva.
Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene depositato presso l'ufficio di segreteria in modo da consentirne la visione a chiunque.
4. Più Commissioni Comunali possono essere convocate e riunirsi in seduta congiunta quando le materie riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene disposta d'intesa fra i Presidenti delle Commissioni interessate e la Presidenza s'intende affidata al più anziano in età.
5. Le Commissioni, di norma, si riuniscono in un locale idoneo messo a disposizione dal Comune.
6. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento n. 70 del 1998.

Cristina Perrin